



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione sui diritti del fanciullo, con i principi generali dell'ordinamento italiano e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 24 giugno 1998, n°249 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria), integrato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007 e successive modificazioni, è emanato il seguente Regolamento di Disciplina degli alunni.

Art. 1 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, alunni e famiglie, viene sottoscritto dagli alunni, dai genitori e dalla Scuola al momento dell'iscrizione.

All'inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività di accoglienza dei nuovi alunni, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'Offerta Formativa (POF), dei Regolamenti d'Istituto e di disciplina e del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI.

Gli alunni devono sempre mantenere un comportamento rispettoso del regolamento indipendentemente dal luogo in cui viene svolta l'azione educativa e didattica promossa dalla Scuola.

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono individuati in conformità a livelli di gravità crescente, come di seguito riportato:

C1

- mancanza ai doveri scolastici (ad esempio mancanza del materiale idoneo a svolgere l'attività didattica, dimenticanze del libretto delle giustificazioni, ritardi nel presentare le giustificazioni);
- disturbo occasionale all'attività didattica;
- negligenza abituale (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare);
- uso del cellulare;
- violazione del divieto di fumare;
- ritardi abituali alla prima ora o durante i cambi d'ora, ritardi strategici (miranti a evitare ore o materie particolari);

- frequenza non regolare, assenze ingiustificate, assenze strategiche, assenze collettive non adeguatamente giustificate.

C2

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C1;
- mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale della Scuola e dei Compagni (ad esempio insulti, turpiloquio);
- mancanza di rispetto della proprietà altrui;
- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola;
- uso del cellulare e /o dispositivi elettronici per registrazioni o filmati non autorizzati;
- comportamento recante danno al patrimonio della Scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
- contraffazione del libretto scolastico.

C3

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C2;
- manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza;
- fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica;
- ripetute minacce , violenze psicologiche o fisiche verso gli altri;
- offesa al decoro personale, al sentimento religioso e alle istituzioni;
- offese alla morale e per oltraggio all'Istituto, al Corpo insegnante e a tutto il Personale della Scuola;
- contraffazione di documenti ufficiali della Scuola quali ad esempio verifiche, registri.

C4

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C3;
- comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

C5

- reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- atti di violenza grave quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 3 - CARATTERI E FINALITÀ DELLE SANZIONI

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: le sanzioni previste dal presente articolo hanno pertanto, finché possibile, finalità rieducative e dovranno tener conto della situazione personale dell'alunno senza influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni, ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno, tengono conto della gravità e recidività del comportamento .

All'alunno può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica qualora sia possibile.

Le sanzioni possono essere date per mancanze commesse fuori dell'Istituto, quando siano espressamente collegate ad attività didattiche o eventi scolastici .

Art. 4 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E AUTORITÀ COMPETENTI A IRROGARLE

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della Scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

S1

Ammonizione verbale e/o scritta, data in forma privata o in classe

E' comminata dal docente in forma orale o con nota sul Registro di classe.

S2

Ammonizione in classe con deferimento al Capo d'Istituto:

E' comminata dal docente. L'alunno sarà accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico al Dirigente o ai suoi collaboratori e la sanzione sarà annotata sul Registro di classe. Del provvedimento potrà essere data comunicazione alla famiglia, che potrà essere eventualmente convocata.

S3

Diffida scritta inviata alla famiglia

E' comminata dal Coordinatore di Classe, dopo aver contattato i docenti. Il provvedimento disciplinare sarà annotato sul giornale di classe, letto in classe, comunicato alla famiglia e una sua copia sarà inserita nel fascicolo personale dello alunno.

S4

Esclusione da visite guidate, viaggi di istruzione, eventi e manifestazioni scolastiche

E' comminata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli alunni e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es qualora faccia parte dell'organo un alunno sanzionato o il genitore di questi) e di successiva conseguente surroga.

S5

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni

E' comminata dal Consiglio di classe nella composizione di cui sopra.

S6

Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita, superiore ai 15 giorni

E' comminato dal Consiglio di Istituto, su deferimento del Consiglio di Classe, fatto salvo il dovere di astensione (es qualora faccia parte dell'organo un alunno sanzionato o il genitore di questi) e di successiva conseguente surroga.

S7

Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

E' comminata dal Consiglio di Istituto, su deferimento del Consiglio di Classe, in caso di reati perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o quando permangano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero condizioni di accertata incompatibilità ambientale. L'irrogazione di tale sanzione è prevista qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

S8

Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

E' comminata dal Consiglio di Istituto, su deferimento del Consiglio di Classe, in casi più gravi rispetto ai precedenti e al ricorrere delle stesse condizioni.

Nei casi di allontanamento dell'allievo che non prevedano la sospensione fino al termine dell'anno scolastico la scuola, per quanto possibile, si attiverà per mantenersi in contatto con la famiglia al

fine di un proficuo reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica. Gli organi collegiali competenti a irrogare le sanzioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 5 - CORRISPONDENZA TRA COMPORAMENTI E SANZIONI

C1 Da S1 a S4

C2 Da S3 a S5

C3 Da S5 a S6

C4 Da S6 a S7

C5 Da S7 a S8

La flessibilità nella corrispondenza tra mancanze e sanzioni permette agli organi competenti di tener conto delle situazioni specifiche e della recidività nel comportamento. Ogni Organo competente potrà inoltre, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

Art. 6 - SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento, qualora sussistano le condizioni e a giudizio dell'organo competente, possono essere convertite in sanzioni alternative, consistenti nella riparazione dei danni materiali e di quelli morali arrecati, con attività di valore pedagogico-educativo, da svolgere a favore della comunità scolastica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali sanzioni possono comprendere le seguenti tipologie:

- . sospensione con obbligo di frequenza delle attività curriculari;
- . sospensione con obbligo di frequenza delle attività formative non curriculari (esempio corsi di recupero, stage);
- . svolgimento di attività manuali di riparazione delle strutture scolastiche materialmente danneggiate;
- . pulizia dei locali e del cortile;
- . attività di segreteria, di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi;
- . lettura di testi o visione di filmati con successiva riflessione o commento scritto, nelle ipotesi di offese relative alle opinioni politiche, religiose, morali, o relative all'appartenenza etnica.

Art. 7 - NORME PROCEDURALI

La responsabilità disciplinare è personale.

In tutti i casi in cui sia necessario proporre un procedimento disciplinare, la decisione deve essere assunta dal Consiglio di Classe competente.

Nei casi in cui il Coordinatore ravvisi i presupposti di cui alle ipotesi C2; C3; C4; C5 sub art.2 convoca il Consiglio di Classe straordinario con la sola componente docente, il quale decide circa l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare. Qualora il Consiglio deliberi di procedere, entro dieci giorni dalla predetta riunione, lo stesso viene riconvocato in seduta allargata. La Scuola provvederà ad inviare alla famiglia dell'allievo comunicazione scritta contenente notizia della presunta violazione del regolamento. Tale atto, prevederà, la possibilità da parte dell'alunno unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, di presentare controdeduzioni scritte in merito ai fatti. Lo stesso atto conterrà l'indicazione della data e dell'ora di riunione dell'organo collegiale

nonché l'invito ai genitori di presenziare ed assistere il proprio figlio. L'Organo collegiale si riunirà nella data stabilita per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito. In tale sede sentite le giustificazioni dell'allievo ed esaminate le eventuali controdeduzioni pervenute, si deciderà se procedere o meno alla comminazione della sanzione. Su richiesta dell'alunno, le controdeduzioni da lui riportate in un foglio datato, con il timbro della scuola, saranno inserite nel suo fascicolo personale.

Se i genitori e l'alunno pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l'Organo collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

In caso di violazioni che possano comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica e per il caso previsto sub S4, gli adempimenti di cui al terzo comma del presente articolo, dovranno essere espletati entro il termine perentorio di cinque giorni. E' fatta salva la facoltà di farsi assistere o rappresentare da un difensore munito d'apposito mandato.

Tutti i provvedimenti disciplinari con la relativa motivazione, saranno comunque comunicati integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

Tutte le decisioni di cui ai commi precedenti vengono prese a maggioranza dei componenti dell'Organo collegiale.

Art. 8 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA E INTEGRAZIONI APPLICATIVE

Qualora il comportamento dell'alunno sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente l'alunno dalla comunità scolastica nell'attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno consiglino il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Nel caso d'irrogazione di una sanzione a un alunno che opera il passaggio ad altra scuola, il cambiamento non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 9 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito **organo di garanzia** interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Di norma l'impugnazione all'organo di garanzia non sospende l'irrogazione della sanzione che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione in quanto atto amministrativo, disciplinato dalla Legge 241/90.

Se, a sanzione già esecutiva, l'organo di garanzia accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento a favore dell'allievo sarà inserita nel suo fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione della condotta.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento fino a 15 giorni (sanzione **S5**), la sanzione sarà immediatamente esecutiva.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni (da **S5** a **S8**) è prevista una sospensione della sanzione di 15 giorni.

I genitori dell'alunno o, se maggiorenne, l'alunno stesso possono comunque optare per l'esecutività immediata della sanzione, dichiarando per iscritto la propria volontà a non procedere all'impugnazione. Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami

proposti contro le violazioni del regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e ss..

Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è costituito da :

1. Il Dirigente Scolastico, che presiede alle sedute;
2. Un docente designato dal Consiglio di Istituto;
3. Un rappresentante degli alunni, eletto in occasione delle elezioni degli O.O.C.C.;
4. Un rappresentante dei genitori, eletto in occasione delle elezioni degli O.O.C.C..

E' prevista altresì la designazione di un docente supplente e l'elezione di un alunno e genitore supplenti, in caso d'incompatibilità o dovere di astensione.

L'organo di garanzia rimane in carica sino alle elezioni degli O.O.C.C. dell'anno scolastico successivo.

L'organo di garanzia delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri.

L'astensione di uno dei suoi componenti non influisce sul conteggio dei voti.

Tale organo decide, su richiesta degli alunni della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.